

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2849 del 19/06/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. TERREMERSE SOC. COOP, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA CA' DEL VENTO, N.21 E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE CEREALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CLASSICANA, N.313. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-2225 DEL 09/05/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2945 del 19/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **TERREMERSE SOC. COOP**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, VIA CA' DEL VENTO, N.21 E ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE CEREALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CLASSICANA, N.313. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-2225 DEL 09/05/2018.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-2225 del 09/05/2018 a favore della Terremerse Soc. Coop. con sede legale in Comune di Bagnacavallo, Via Cà del Vento, n.21 per la propria attività di stoccaggio e lavorazione cereali sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.313, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 12/03/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/43494 - pratica ARPAE **SinaDoc. n. 10170/2019**, dalla Ditta **Terremerse Soc. Coop.** (C.F./P.IVA 00069880391), avente sede legale in Bagnacavallo, Via Cà del Vento, n.21 e attività di stoccaggio e lavorazione cereali in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.13, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-2225 soprarchiamata;

La modifica sostanziale richiesta prevede:

- emissioni in atmosfera: riattivazione di 6 silos verticali in acciaio per lo stoccaggio dei cereali, la installazione di due punti di scarico/carico dei silos e due nuove fosse di scarico;
- l'attivazione di un nuovo scarico di acque meteoriche e di dilavamento in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **10170/2019**, emerge che:

- La Cooperativa Terremerse soc. coop. ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 12/03/2019 apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2019/43494 per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-2225 del 09/05/2018 a seguito della riattivazione di n.6 silos di stoccaggio dei cereali, della riattivazione di due fosse di scarico e di due punti di aspirazione nella fase di carisco/scarico cereali nei silos ed inoltre la modifica prevede anche l'attivazione di nuovi scarichi afferenti alle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 13/03/2019 (PG 2019/43494) e si è proceduto all'indizione della Conferenza dei Servizi semplificata (PG 2019/56872);

VISTA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta al SUAP del Comune di Ravenna e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/57313 del 09/04/2019;

DATO ATTO che con note PG 2019/63497 del 18/04/2019 e PG 2019/64267 del 19/04/2019, il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna ha richiesto documentazione integrativa e che la stessa è stata richiesta alla Ditta tramite SUAP con nota del 06/05/2019 (PG 2019/72823);

VISTA la richiesta di proroga, di 30 giorni, presentata da Terremerse per la presentazione della documentazione integrativa e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/88284 e il nulla osta alla proroga da parte ARPAE SAC con PG 2019/88660;

VISTA la ulteriore richiesta di proroga presentata dalla Ditta e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/10872 del 03/07/2019 e concessa con PG 2019/106551;

VISTA la documentazione integrativa presentata dalla Ditta Terremerse Soc. Coop e acquisita da ARPAE SAC con PG. n.2019/124242 del 07/08/2019;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACQUISITI nel corso del procedimento, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna in merito alla sola compatibilità idraulica (ex L.R. 4/2007, art.4) acquisito con PG n. 2019/66460 del 29/04/2019;
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alle emissioni in atmosfera (PG 2019/158412 del 15/10/2019);

ACQUISITO in data 08/11/2019 (PG 2019/17228) il parere non favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alla matrice acque di scarico;

ACQUISITO altresì il parere non favorevole del Servizio Tutela Ambiente del Comune di Ravenna in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (PG 2019/175775), sulla base della relazione tecnica non favorevole del Servizio Territoriale ARPAE sopra richiamata;

DATO ATTO che a seguito dell'acquisizione del parere non favorevole espresso da ARPAE Servizio Territoriale sopra richiamato, ARPAE SAC ha proceduto con la comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/1990 e smi (PG 2019/175927 del 14/11/2019) e che la stessa è stata inviata alla Ditta tramite SUAP in data 15/11/2019 (e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/1792248);

VISTA la richiesta di proroga, fino al 31/01/2020, per la presentazione delle osservazioni alla comunicazione di motivi ostativi presentata dalla Ditta e acquisita da ARPAE SAC con PG 2019/185070 del 02/12/2019; proroga concessa con PG 2019/184745 del 02/12/2019;

DATO ATTO che la Cooperativa Terremerse ha comunicato di avere in corso approfondimenti in merito alla revisione del Piano di Gestione delle acque, pertanto con nota PG 2020/15911 acquisita da ARPAE SAC in data 31/01/2020 ha richiesto una ulteriore proroga per la presentazione della documentazione; la proroga è stata concessa da questo Servizio con PG 2020/17399 del 04/02/2020, mantenendo sospesi i termini per la conclusione del procedimento in corso;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Cooperativa Terremerse soc. coop in data 19/03/2020 PG 2020/42022;

ACQUISITA la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice "scarichi" in data 25/05/2020 (PG 2020/77359);

ACQUISITO altresì in data 12/06/2020 Pg 2020/85062, il parere favorevole, con prescrizioni, del Servizio Ambiente del Comune di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e per la valutazione di impatto acustico;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Terremense Soc. Coop., nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di stoccaggio e lavorazione cereali sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.313, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **Terremense Soc Coop** (C.F./P.IVA 00069880391), avente sede legale in Bagnacavallo, Via Cà del Vento, n.21 e attività di stoccaggio e lavorazione cereali in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.313, **a seguito di modifica sostanziale**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce interamente la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018-2225 del 09/05/2018;**
3. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n,152/2006 e smi) - di competenza comunale – invariata;
 - autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

3.a) In merito allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiale si evidenzia che la Ditta ha presentato un cronoprogramma, parte integrante della presente AUA, per la caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento e per il successivo adeguamento della rete fognaria e degli eventuali sistemi di trattamento necessari. L'adeguamento della rete fognaria dovrà essere realizzato prima dell'inizio della campagna lavorativa 2021.

3.b) Fino all'adeguamento della rete fognaria, si approva il Piano di Gestione delle aree scoperte Rev 00 del 12/05/2020, presentato dalla ditta, nel quale sono rappresentate le modalità organizzativo - gestionali sia ordinarie che straordinarie, atte ad evitare lo sporco delle superfici scoperte e di conseguenza la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dallo stabilimento.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- **l'Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui al Piano di Gestione presentato e il cronoprogramma degli interventi;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, si evidenzia che l'attività svolta presso l'insediamento in oggetto rispetta tutti i limiti assoluti e differenziali per il periodo di riferimento diurno previsti dalla Classificazione Acustica del Comune di Ravenna, approvata in data 28 maggio 2015 con Delibera Consiglio Comunale n. 54, Rif. P.G. 78142/2015 e successive varianti. **La ditta è comunque tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- deve essere eseguita una verifica acustica in situ redatta da Tecnico Competente in Acustica, nel periodo di massima attività dello stabilimento (nella relazione indicato tra agosto ed ottobre) al fine di verificare le ipotesi previsionali contenute nel documento. Tale verifica dovrà essere presentata al Comune di Ravenna, Servizio Tutela Ambiente e Territorio, entro 12 mesi dall'ottenimento dell'Autorizzazione Ambientale, e dovrà comprendere la verifica di tutti i limiti normativi, assoluti e differenziali;
- l'attività non potrà svolgersi in periodo notturno (ore 22-6). Tale prescrizione potrà essere superata a seguito di presentazione di Documentazione di Impatto Acustico aggiornata nella quale si dimostri che vengono rispettati tutti i limiti assoluti e differenziali anche in periodo notturno. Tale Documentazione, da presentare all'interno di un procedimento di modifica di A.U.A., dovrà ottenere il nulla osta del Comune così come previsto dall'art. 8 della L. 447/95.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà

essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico".

- 4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott.ssa Daniela Ballardini

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- Lo stabilimento della Terremerse Soc. Coop. sito in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.313, svolge attualmente attività di ritiro, essiccazione e deposito all'ingrosso di cereali, grano, sorgo, orzo, mais e soia;
- Con la richiesta di modifica sostanziale la Ditta ha richiesto la riattivazione di 6 silos verticali in acciaio per lo stoccaggio dei cereali, la installazione di due punti di scarico/carico dei silos e due nuove fosse di scarico. I 6 silos verticali in acciaio hanno capacità complessiva pari a 30.000 q.li, e che verranno utilizzati esclusivamente per lo stoccaggio del prodotto verde, non essiccato e quindi poco o niente polveroso. Il prodotto essiccato verrà invece stoccato presso gli altri magazzini. L'utilizzo dei silos è comunque molto limitato (circa 10 giorni/anno);
- Ogni silos verrà comunque attrezzato con proprio camino di sfato, del diametro di 500 mm e lunghezza pari a 900 mm, con parte filtrante per una fascia di 640 mm, dotata di filtro a tessuto agugliato 400 g/m² su tutta la circonferenza, per una superficie complessiva del filtro di 1,0 mq;
- Il carico del prodotto nel silos, proveniente dalla fossa di ricevimento, avviene per mezzo di trasportatori a coclea di tipo chiuso, senza emissioni polverose all'esterno del condotto. Analogamente lo scarico avviene attraverso trasportatori a coclea di tipo chiuso, senza emissioni polverose all'esterno del condotto, mediante utilizzo di dispositivo DUST-STOP all'uscita.
- L'emissione E1 afferente all'impianto di essiccazione è attualmente attiva e autorizzata. Per tale emissione saranno rispettati i limiti in emissione di 10 mg/Nmc di materiale particolato (polveri).
- Il ricevimento del prodotto avviene per la quasi totalità presso la fossa principale, situata sotto la tettoia chiusa su quattro lati. Le fosse di scarico da riattivare (emissioni E3 e E5) saranno impiegate per un limitato periodo di tempo a stagione, così come anche per i sei silos. Inoltre tramite le fosse suddette sarà immagazzinato solamente prodotto verde e quindi poco polveroso.
- Per le fosse di scarico da riattivare, si evidenzia che le stesse risultano realizzate a ridosso dei silos verticali in acciaio e che la realizzazione di impianti di abbattimento, a causa della mancanza di spazio, determinerebbe la demolizione di almeno 3 dei 6 silos da riattivare, oppure la demolizione delle fosse stesse per poi realizzarle ex novo in posizione più avanzata rispetto ai silos. In considerazione del limitato utilizzo, la Ditta non è attualmente in grado di pianificare in maniera vincolante un investimento tale da garantirne un ritorno in tempi accettabili, per cui, considerato il ridotto periodo di utilizzo stagionale, limitato al massimo a 10 gg/anno (30.000 q.li : 300 q.li/h = 100 h/anno), vengono proposte le seguenti misure di mitigazione e procedurali:
 - riduzione della velocità di scarico in fossa dai mezzi;
 - confinamento dell'area operativa con barriere mobili dotate di rete antipolvere di altezza pari a circa 2 metri;
 - impiego di personale appositamente istruito, sempre presente;
 - pulizia frequente delle aree limitrofe con spazzatrice;

Inoltre, per la fossa di scarico attualmente all'aperto, poiché non è certo il suo reimpiego, nel caso di utilizzo si installerà, per tutta la durata della campagna di raccolta, una tensostruttura metallo-telo a noleggio, da rimuovere al termine della stagione lavorativa. Nell'eventualità di impiego, anche per questa, come per l'altra, si installeranno barriere di protezione antipolvere come sopra.

- Il carico degli automezzi avverrà principalmente presso la tettoia chiusa, dove risiede la fossa principale, in quanto è la zona in cui viene svolta l'attività principale. Relativamente al carico automezzi presso i silos da riattivare, le operazioni avverranno al coperto, sotto la tettoia o sotto la tensostruttura. La soluzione individuata per l'abbattimento delle polveri con dispositivo DUST STOP permette effettivamente di eliminare praticamente totalmente le emissioni polverose durante la fase di scarico del prodotto.

L'attività di scarico del prodotto nella fossa di ricevimento principale non da origine ad emissioni in atmosfera, essendo interamente svolta all'interno della tettoia dotata di portoni in entrata ed in uscita, mantenuti sempre chiusi durante lo scarico. L'aria interna all'ambiente viene trattata a ciclo chiuso e non viene mai emessa all'esterno del locale.

A servizio dell'essiccatoio E1, è installato un impianto termico, alimentato a metano, avente potenzialità pari a 3,16 MWt. L'attività di essiccazione è saltuaria e viene svolta per circa 40 giorni all'anno.

Limiti di emissione

PUNTO DI EMISSIONE E1 – ESSICCATOIO - (F.T.) -

Portata massima	66000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	50	°C
Durata	20 h/g per 40 gg/anno	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – FOSSA DI SCARICO - (F.M.) –

Portata massima	100000	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – SILOS - (Filtro a tessuto) – NUOVO -

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – SILOS - (Filtro a tessuto) – NUOVO -

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – SILOS - (Filtro a tessuto) – NUOVO -

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – SILOS - (Filtro a tessuto) – NUOVO -

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – SILOS - (Filtro a tessuto) – NUOVO -

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – SILOS - (Filtro a tessuto) – NUOVO -

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e successivamente precisati nella DGR n.2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. L'impianto termico a servizio dell'essiccatoio, rientra nei medi impianti di combustione, ai sensi del Decreto n.183/2017 di modifica della parte V del Dlgs n.152/2006 e smi, pertanto soggetto ad adeguamento secondo le tempistiche indicate ai commi 5) e 6) dell'art.273 Bis;
5. La Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi e le migliori tecniche disponibili al fine di limitare le eventuali emissioni diffuse di polveri. In tal senso, le operazioni di movimentazione, carico e scarico dei cereali devono essere effettuate in maniera tale da non produrre emissioni diffuse di polveri nelle aree circostanti. Alla fine delle operazioni di movimentazione, carico, scarico, dovranno essere effettuati i necessari interventi di pulizia del piazzale e delle vie di transito anche mediante utilizzo di spazzatrici. **In proposito la Ditta ha adottato un'apposita procedura gestionale. Tale Procedura Operativa/Gestionale per la gestione delle emissioni diffuse, compresa la pulizia dei piazzali e delle vie di transito, deve essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.**
7. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dei nuovi silos (da E7 a E12) il **30/09/2020**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e ARPAE Servizio Territoriale la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime;
8. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per il punto di emissione E1 (Essiccatoio)**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**
- **Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno semestrale. Dovranno essere altresì annotate le eventuali anomalie dei sistemi di abbattimento e i periodi di sostituzione del sistema filtrante;**
 - **i periodi di utilizzo delle due nuove fosse di scarico (E3, E5);**
 - **La periodicità di pulizia dei piazzali e delle vie di transito;**
 - **le manutenzioni da effettuare all'impianto termico a servizio dell'essiccatoio, con frequenza almeno annuale.**

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni:

- la domanda è stata inoltrata per modifica di autorizzazione in corso di validità, attualmente relativa allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, dell'attività di ritiro, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (cereali). Il punto di scarico per questa tipologia di acque reflue è identificato come S6 e recapita nel fosso a sud dell'area in via Classicana per poi confluire nel recapito finale (canale "Stradello di Classe"); in data 12/11/2019 era stato pertanto espresso un parere non favorevole alla modifica di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, sulla base della Relazione Tecnica di ARPAE Servizio Territoriale;
- a seguito degli approfondimenti e delle integrazioni presentate dalla Ditta direttamente ad ARPAE, per quanto riguarda lo scarico di acque reflue domestiche, di competenza del Comune, non sono previste modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato, viene riconfermato favorevolmente, quanto precedentemente autorizzato e precisamente:
 - presso l'impianto della Ditta Terremerse, viene svolta attività di ritiro, prima trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (cereali);
 - le acque che si generano nell'insediamento sono acque reflue domestiche e recapitano in acque superficiali. Le acque reflue subiscono un trattamento all'interno di fosse biologiche e fosse Imhoff;
 - la Ditta ha presentato, in conformità alla DGR n.286/2005, una relazione relativa alle attività svolte sui piazzali esterni e nelle aree interne dell'insediamento. La valutazione presentata ha tenuto conto delle procedure gestionali applicate e già in essere presso l'impianto e costituite essenzialmente dalla pulizia dei piazzali, mediante ausilio di spazzatrici, zone di scarico aspirate, nonché delle risultanze analitiche del campione effettuato allo scarico della vasca di prima pioggia presente nell'insediamento, con scarico sul fosso di Via Dismano. Dalla valutazione effettuata, è emersa la esclusione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'area di piazzale, dai dettami della DGR n.286/2005 e della DGR 1860/2006;
 - Il manufatto indicato nella planimetria della rete fognaria come "vasca di prima pioggia" è, di fatto, una vasca di accumulo delle acque meteoriche priva di punti scarico, non soggetta alla DGR n.286/2005 sopraccitata.

La planimetria della rete fognaria (agosto 2017), viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente AUA.

Prescrizioni:

- gli impianti di trattamento, quali fosse biologiche e fossa Imhoff, al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- il pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite opportuni interventi di manutenzione;
- eventuali adeguamenti al sistema di trattamento delle acque reflue domestiche possono essere richiesti qualora si verifichi una esigenza particolare di tutela del corpo idrico recettore o per possibili inconvenienti igienico – sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito;
- al fine di verificare l'efficacia delle modalità operative contenute nel "Piano di gestione", deve essere eseguito almeno un campionamento analitico annuale, sul pozzetto posto immediatamente a valle del manufatto indicato come "vasca di prima pioggia". Il campionamento di cui sopra, dovrà essere eseguito dopo 15 minuti dall'inizio dell'evento piovoso. I parametri da

GESTIONE DELLE AREE SCOPERTE DELL'INSEDIAMENTO**Condizioni:**

- Presso l'insediamento di Via Classicana, viene svolta attività di movimentazione e immagazzinamento di cereali (grano, soia e mais). L'attività viene svolta principalmente nei mesi di giugno-settembre, mentre durante tutto l'anno i cereali immagazzinati vengono caricati su camion ed avviati agli utilizzatori;
- Dal mese di Febbraio 2020 la ditta ha iniziato tutte le attività propedeutiche alla corretta valutazione e caratterizzazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dall'insediamento, effettuando pulizie straordinarie delle coperture dei capannoni e delle aste fognarie, nonché ha programmato di effettuare una pulizia profonda dei piazzali, attraverso l'ausilio di una spazzatrice ad alta efficienza, prima dell'inizio della campagna (giugno 2020).
- Inoltre la ditta sta apportando delle modifiche alla rete fognaria per realizzare idonei pozzetti di campionamento sulla linea delle acque meteoriche ove posizionare i campionatori automatici necessari all'effettuazione dei prelievi per la caratterizzazione delle acque meteoriche dell'intero stabilimento;
- E' prevista l'effettuazione di un campionamento puntuale delle acque meteoriche di dilavamento, una prima dell'inizio della campagna (campione bianco) ed il successivo campionamento di due eventi meteorici distinti, durante il periodo di campagna (giugno-settembre 2020);
- A seguito delle risultanze della caratterizzazione delle acque meteoriche di dilavamento la ditta prevede di presentare entro il mese di gennaio 2021 il progetto di adeguamento della rete fognaria e degli eventuali sistemi di trattamento necessari, per poi realizzarli prima dell'inizio della campagna del 2021;
- Le azioni che la ditta intende intraprendere sono riassunte nel cronoprogramma aggiornato in data 25/05/2020 , parte integrante dell'AUA;
- La ditta, al fine di gestire le aree scoperte dell'insediamento durante il periodo transitorio che porterà alla campagna 2021, ha presentato un Piano di Gestione delle aree scoperte Rev 00 del 12/05/2020, nel quale sono rappresentate il complesso delle modalità organizzativo - gestionali sia ordinarie che straordinarie, atte ad evitare lo sporco delle superfici scoperte e di conseguenza la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dallo stabilimento. Il Piano di Gestione, per la verifica della sua attuazione, comprende una scheda di registrazione (check list) a compilazione obbligatoria;
- Il crono programma e lo stesso Piano di Gestione, per ogni singolo intervento strutturale e di manutenzione ordinaria/straordinaria, definiscono le tempistiche di realizzazione delle opere.
- **Per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue domestiche nulla varierà rispetto a quanto in precedenza autorizzato.**

Prescrizioni:

1. **Prima dell'inizio della campagna 2020 (Giugno 2020), la ditta dovrà presentare la planimetria della rete fognaria aggiornata con i relativi punti di campionamento, necessari per la caratterizzazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dallo stabilimento;**
2. Con cadenza **trimestrale** dalla data di rilascio dell'AUA, dovrà essere data comunicazione ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna, dello stato di avanzamento dei lavori rispetto al crono programma presentato;
3. I mezzi per il trasporto dei materiali sfusi in ingresso ed in uscita allo stabilimento dovranno essere obbligatoriamente coperti con teloni;
4. La check list a compilazione obbligatoria prevista nel piano di gestione, dovrà essere mantenuta disponibile in azienda per un periodo non inferiore a 18 mesi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.